

ACCORDO PER INTERVENTO MATURITY CON DILAZIONE DI PAGAMENTO AL DEBITORE CEDUTO

L'anno 2011 il giornodel mese dinei locali della Direzione Generale

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, con sede legale in Catania via Santa Maria La Grande n. 5 C.F. e Partita IVA 04721260877, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Giuseppe Calaciura, di seguito definita "Azienda"

E

La Società _____ con sede legale in _____, C.F. e Partita IVA _____, rappresentata dal _____, di seguito definita "Factor"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Azienda concorda con il Factor un intervento maturity con dilazione di pagamento al debitore ceduto (Azienda) per il pagamento in anticipazione (totale e/o parziale) dei crediti vantati dalle Strutture pre accreditate o accreditate e diverse categorie.

Per le Farmacie si prende atto della vigenza di criteri e condizioni tassativamente stabiliti nella deliberazione di Giunta Regionale n.427 del 23.12.2003.

Il presente accordo ha come oggetto un rapporto maturity con dilazione di pagamento e regola esclusivamente le modalità del pagamento delle somme anticipate dal Factor ai cedenti successivamente alla scadenza dei crediti e dei tempi di decorrenza dei relativi interessi, che maturano a carico della Azienda .

Resta inteso che l'importo delle somme anticipate e dei relativi interessi non si può preventivamente definire non potendosi predeterminare i Creditori che effettueranno la cessione dei propri crediti al Factor né gli importi delle fatture né il costo degli interessi che non può, comunque, superare il limite massimo previsto dall'art.4 della L.R. n.10/2002 e successive modifiche ed integrazioni, cioè il 90% delle entrate proprie correnti dell'Azienda nell'anno di riferimento. A tal fine sarà cura dell'Azienda comunicare con congruo anticipo al Factor il prossimo raggiungimento di tale soglia. Detto intervento potrà essere, altresì, esteso, a condizione che il Factor manifesti il suo specifico assenso, a tutti i Creditori che ne faranno richiesta con le modalità e le condizioni previste nel citato schema trasmesso dall'Assessorato regionale Bilancio e Finanze con la nota prot. n.31976/04, nonché a tutte le altre Strutture cui la normativa riconoscerà lo status di pre accreditato o accreditato, nonché a diverse categorie.

Il rapporto negoziale inerente alla cessione del credito dalla Struttura convenzionata (cedente) al Factor (cessionario) di cui alla L. 21.02.91, n.52 e successive modifiche ed integrazioni, è distinto ed autonomo rispetto al presente accordo tra l'Azienda (debitore ceduto) ed il Factor.

ART.2

DURATA DELL'INTERVENTO

La durata dell'accordo è fissata in anni 1 (uno) con decorrenza dal _____, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, a seguito di apposito motivato atto deliberativo, sino ad un massimo di anni tre dalla data di stipula iniziale.

Resta inteso che, se nel corso del rapporto contrattuale dovessero intervenire da parte della Regione siciliana disposizioni che modifichino sia l'aspetto giuridico che quello economico, le parti dovranno attenersi alle nuove disposizioni regionali, fermo restando la facoltà stessa di recedere dal presente accordo.

ART . 3

REQUISITI DEL FACTOR

Il Factor dichiara di possedere i requisiti di legge prescritti dal Dlgs 1 settembre 1993, n.385 e successive modifiche ed integrazioni, per esercitare l'attività di factoring, essendo iscritto al Registro delle Imprese di Milano al n. 04797080969, elenco generale intermediari finanziari UIC al n. 36643.

L'Azienda si riserva la facoltà di stipulare altri accordi con diversi Intermediari Finanziari che ne faranno richiesta al fine di non precludere ad alcun Intermediario Finanziario la possibilità di stipulare accordi di intervento per la stessa Categoria di Strutture pre accreditate o accreditate o per altre Categorie. Resta inteso che l'intervento di altro Factor potrà riguardare solo Creditori che non abbiano già sottoscritto un accordo di factoring con il Factor che sottoscrive il presente accordo.

ART. 4

TASSO DI INTERESSE

Il tasso di interesse annuo a carico dell'Azienda verrà determinato alla media mensile, div.365, dello EURIBOR ad un mese (pubblicato su "Il Sole 24 Ore") con una maggiorazione fino ad un massimo di punti percentuali non superiore a 0,525% (zerovirgolacinquecentoventicinque). Per la decorrenza si considera il valore del parametro relativo al mese precedente la sottoscrizione del presente accordo. Ad ogni variazione nel tasso di riferimento corrisponderà un nuovo tasso effettivo da calcolare. Il Factor è obbligato a comunicare all'Azienda mensilmente il tasso applicato anche mediante indicazione sull'estratto conto.

Il tasso di interesse di dilazione ivi compresi l'eventuale parametro di riferimento ed i punti aggiuntivi ed ogni altro prezzo e condizione sono validi e concordati per il periodo di anni 1 (uno) dalla data di stipula del presente accordo, successivamente potrebbero essere dal Factor variati in relazione all'andamento del mercato finanziario, nel rispetto delle norme in vigore per la trasparenza. Tali eventuali variazioni saranno, pertanto, tempestivamente comunicate dal Factor alla Azienda, con facoltà di quest'ultima di esercitare il diritto di recesso senza penalità, qualora dette variazioni fossero giudicate sfavorevoli all'Azienda, a mezzo raccomandata A.R., entro il termine di

30 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso il quale si intendono accettate le variazioni predette .

Il recesso non pregiudica le cessioni di credito già perfezionate che continueranno ad essere regolate dal presente accordo, con riferimento alle attività amministrativo-contabili necessarie all'anticipazione delle somme riferite sino al mese di vigenza del presente.

In ogni caso lo spread massimo di interesse, oltre Euribor, a carico dell'Azienda non deve essere superiore a punti percentuali 1,20 in armonia con quanto stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n.427 del 23.12.2003.

ART. 5

DURATA DELLA DILAZIONE DEGLI INTERESSI

Gli interessi di dilazione per l'Azienda sono da calcolare sul valore nominale dei crediti ceduti (ossia quanto l'Azienda ha dichiarato liquidabile) a partire dal giorno di calendario successivo dalla data di scadenza contrattuale (cioè dal 61° giorno dalla data della fattura/notula) sino alla data dell'effettivo pagamento da parte dell'Azienda e, comunque, sino ad un termine massimo di giorni 270.

Qualora, per i crediti ceduti, il ritardo nei pagamenti a favore del Factor si dovesse protrarre oltre il termine sopracitato di giorni 270, sulle singole partite impagate saranno conteggiati interessi di ritardato pagamento regolati ad un tasso nominale pari alla media mensile dell'EURIBOR ad un mese come rilevato da "Il Sole 24 Ore" maggiorato di punti percentuali 1,40 (unovirgolaquaranta). Tale tasso di interesse sarà applicato dal 271° sino al 360° giorno.

Nel caso in cui l'Azienda non dovesse procedere al pagamento oltre il predetto termine di giorni 360 , sarà facoltà del Factor adire le vie legali per il recupero forzato dei crediti impagati nonché degli interessi di dilazione di mora maturati e maturandi, previo avviso di diffida da notificare a mezzo raccomandata postale.

Non maturerà alcun interesse a favore del Factor nel caso in cui l'Azienda dovesse procedere al pagamento dei crediti ceduti dal Factor entro il termine di scadenza contrattuale.

Qualora la cessione riguardi anche crediti già scaduti, all'atto della cessione notarile, gli interessi di dilazione decorreranno dalla data di effettiva anticipazione da parte del Factor. Detta effettiva anticipazione comunque deve essere sempre successiva alla data di presa d'atto della cessione da parte dell'Azienda.

Il corrispettivo del Factor delle dilazioni di pagamento di cui al presente accordo è costituito esclusivamente dagli interessi di cui sopra, interessi che si intendono, quindi, franco commissioni e spese per l'Azienda.

ART. 6

PAGAMENTO DEI CREDITI CEDUTI E DEGLI INTERESSI

I crediti ceduti da parte delle Strutture pre accreditate o accreditate dell'Azienda e di altre categorie, limitatamente agli importi al netto di ogni prevista ritenuta erariale, previdenziale e ad altro titolo, saranno liquidati e pagati a favore del Factor tramite emissione di ordinativi di pagamento intestati allo stesso unitamente al pagamento di tutte le altre Strutture pre accreditate o

accreditate che non hanno attivato alcun rapporto di factoring, a seguito della adozione di appositi atti deliberativi e/o determinazioni di autorizzazione al pagamento dei relativi ruoli e/o tabulati.

Gli interessi di cui al precedente articolo 6 saranno liquidati dall'Azienda in via posticipata trimestrale (31/3, 30/6, 30/9 e 31/12), a seguito di ricevimento di fattura emessa dal Factor, con adozione di apposita deliberazione ed a mezzo di emissione da parte dell'Azienda di apposito ordinativo di pagamento intestato al Factor.

Alla fattura trimestrale relativa agli interessi devono essere allegati gli estratti conto riportanti la registrazione delle partite di dare ed avere per ognuno dei cedenti ed il relativo saldo contabile alla data indicata nel documento.

La Società finanziaria deve produrre un riepilogo trimestrale degli interessi applicati a carico dell'Azienda nel quale compaiano: nome della struttura cedente, sorte capitale e periodo di riferimento, tasso EURIBOR applicato ed interessi conteggiati per ciascun periodo e data di effettiva anticipazione delle fatture.

Le fatture e gli estratti conto inviati all'Azienda e le eventuali relative comunicazioni per iscritto si intenderanno da quest'ultima approvati in assenza di contestazioni specifiche per iscritto entro gg. 60 dalla loro ricezione.

In caso di mancato o ritardato pagamento degli interessi il Factor dovrà inviare sollecito scritto all'Azienda prima di avviare qualsiasi procedimento di recupero forzoso.

ART. 7

CESSIONE DEL CREDITO

Le Strutture pre accreditate o accreditate nonché le diverse categorie, già citate all'art.1, al fine di poter accedere al rapporto di factoring, devono sottoscrivere apposita cessione di credito unitamente ad un rappresentante del Factor tramite atto pubblico/ scrittura privata autenticata dal Notaio. Detto rapporto negoziale inerente alla cessione del credito è distinto ed autonomo rispetto al presente accordo stipulato tra l'Azienda ed il Factor. Resta inteso che gli atti di cessione precedentemente formalizzati, e già oggetto di presa d'atto da parte dell'Azienda, continueranno ad avere efficacia.

La suddetta cessione notarile, al fine di evitare successive contestazioni, deve riportare:

- che la cedente cede ai sensi della L. n.52/91 e/o del Codice Civile, alla cessionaria che accetta, tutti i crediti che hanno o avranno origine dalle prestazioni di servizi rese agli assistiti a partire dal mese di..... anno....., e, comunque, fatture di prestazioni per le quali da parte dell'Azienda non si è ancora proceduto al pagamento anche per gli altri convenzionati, appartenenti alla stessa categoria, che non hanno attivato alcun contratto di factoring.
- che le fatture inoltrate al Factor per l'anticipazione del credito devono essere corredate del visto da parte del Distretto Sanitario o Settore Sanitario competente che attesti che la somma ceduta rientra nei limiti di spesa assegnati. Qualora l'importo della fattura dovesse essere superiore a detto limite il visto autorizzativo dovrà essere apposto sino alla concorrenza del limite medesimo.
- che le fatture come sopra negoziate, per quelle strutture tenute ad emetterle, devono pervenire al debitore ceduto (Azienda). Invece nel caso di strutture il cui pagamento viene effettuato su distinte riepilogative contabili da trasmettere ai Distretti competenti, il visto autorizzativo dovrà essere apposto su fatture "pro forma" del medesimo importo.

- che i pagamenti dei crediti che il debitore ceduto effettuerà in dipendenza della cessione dovranno essere disposti, per avere effetto liberatorio, esclusivamente sul conto corrente bancario del Factor indicando l'Istituto bancario e relative coordinate bancarie;
- che il visto autorizzativo apposto come sopra certificherà la regolarità delle prestazioni diservizio eseguite.

Si evidenzia, inoltre, che:

- il Factor deve indicare un solo Istituto bancario e le medesime coordinate bancarie in tutti gli atti di cessione stipulati con i vari creditori; in caso di cambiamento il Factor dovrà tempestivamente comunicare all'Azienda i nuovi dati per l'accreditamento ed accertarsi, presso i competenti uffici dell'Azienda, del periodo/mese posto in pagamento.
- la suddetta cessione notarile deve essere notificata presso la sede legale dell'Azienda nei modi e nelle forme previste dalla legge per la notifica degli atti civili e da tale data l'Azienda potrà in essere gli atti consequenziali per l'attivazione del rapporto di intervento maturity con dilazione;

ART. 8

ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE

L'Azienda, una volta ricevuta la notifica della cessione del credito, invierà al creditore cedente apposita richiesta di dichiarazione con la quale, in ottemperanza a quanto disposto dalla Regione siciliana con deliberazione n.427/2003, lo stesso si impegna a non presentare per i crediti vantati per gli anni pregressi relativi a ritardati pagamenti nessuna azione legale ed a ritirare le azioni giudiziarie già intraprese, senza, ulteriori pretese, previo riconoscimento dell'interesse di cui al precedente art.6 e del pagamento delle spese legali sostenute in relazione ai provvedimenti giudiziari già ottenuti prima dell'accordo di factoring e comunque in misura non superiore ai minimi tariffari. La predetta dichiarazione è elemento essenziale per la presa d'atto da parte dell'Azienda della cessione del credito.

Al ricevimento della superiore dichiarazione l'Azienda procederà alla presa d'atto della cessione e della sopraccitata dichiarazione, quindi provvederà ad inoltrare la predetta documentazione al Factor ed al Creditore cedente.

Con la suddetta comunicazione l'Azienda dichiarerà di accettare la cessione di che trattasi e che, pertanto, tutti i pagamenti (relativi alle prestazioni effettuate a far data dal mese indicato nella cessione notarile, debitamente autorizzate dal Distretto Sanitario di competenza o dagli Uffici competenti), saranno effettuati direttamente a favore del Factor quale cessionario dei crediti sul conto corrente aperto presso l'Istituto Bancario sopraccitato.

Resta inteso che il debitore ceduto non si assume alcuna responsabilità che possa provocare un danno di qualsivoglia natura al cessionario, derivante dalla inesattezza dei crediti ceduti e/o dall'aver il cedente già effettuato precedentemente o contemporaneamente la cessione degli stessi crediti ad altro cessionario, restando le superiori responsabilità a carico esclusivamente del cedente in quanto il debitore ceduto rimane assolutamente estraneo al rapporto di factoring restando impegnato esclusivamente al pagamento degli importi accertati dal visto autorizzativo

L'Azienda comunicherà al Factor l'esistenza di eventuali vincoli e gravami di qualsiasi genere riferiti al cedente.

ART. 9

FATTURE CEDUTE

Le Strutture cedenti (i cui pagamenti vengono effettuati tramite appositi ruoli o tabulati) che non hanno l'obbligo, per convenzione, di rilasciare fattura fiscale nei confronti dell'Azienda, emettono ugualmente tale documento che per l'Azienda ha unicamente valore di riconoscimento del debito ai fini del presente accordo e non di rilevazione contabile, in quanto il costo economico viene rilevato tramite il citato ruolo o tabulato approvato con relativa deliberazione o determinazione dall'Azienda. L'importo netto della fattura in originale deve corrispondere alla somma riportata nel ruolo di pagamento elaborato dal Centro Meccanografico o dall'Ufficio competente, pertanto, detta fattura in originale deve essere inoltrata dalla Struttura pre accreditata al Distretto Sanitario o al Settore Sanitario competente, il quale tratterà l'originale agli atti e ne rilascerà copia debitamente vistata (per la corrispondenza delle prestazioni e per la copertura finanziaria derivante dal limite di spesa assegnato) alla Struttura stessa che dovrà esibirla presso il Factor per l'anticipazione. Il Distretto o il Settore competenti, quindi, invieranno una copia della suddetta fattura al Settore Economico-Finanziario per opportuna conoscenza, mentre un'altra copia verrà inviata all'Ufficio competente per l'annotazione nell'apposito tabulato .

Le Strutture cedenti, invece, che devono obbligatoriamente emettere fattura, una volta che questa viene registrata ed inserita nell'apposito conto economico da parte del Settore Economico – Finanziario, consegneranno una copia della stessa al Distretto Sanitario o al Settore Sanitario competente che provvederà a vistarla e consegnarla al cedente per le operazioni di anticipazione presso il Factor.

In caso di recesso dalla cessione da parte delle strutture cedenti la Società finanziaria dovrà fare pervenire la comunicazione delle scoperture fino a quel momento rilevate contestualmente alla liberatoria che dovrà indicare la data della cessione, senza che sia necessaria alcun'altra dichiarazione da parte dell'Azienda (in considerazione del fatto che l'apposizione del timbro autorizzativo nelle fatture presentate dalle strutture vale da assicurazione per il rimborso della somma alla Società).

ART.10

TERMINE EX ART.1186 C.C.

E' espressamente convenuta la decadenza dal beneficio del termine ex art.1186 c.c., con conseguente facoltà di richiesta del pagamento immediato di ogni debito ed, eventualmente, di revoca da parte del Factor della facilitazione accordata, qualora l'Azienda non provvedesse al pagamento dei crediti ceduti alla scadenza del termine di dilazione o qualora non provvedesse al pagamento delle fatture per interessi di dilazione o di ritardato pagamento.

ART.11

PRIVACY

Ove il rapporto implichi il trattamento di dati personali secondo il D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, l'Azienda dichiara di essere informata che i dati forniti al Factor saranno registrati ed utilizzati unitamente agli altri dati ed informazioni acquisiti dallo stesso , al fine degli adempimenti di legge e per l'esecuzione degli obblighi contrattuali, nel quadro generale delle attività funzionali e strumentali all'attività di factoring; in particolare, con riferimento alle valutazioni di merito creditizio e alle connesse attività, nonché agli eventuali altri rapporti con il Factor.

I dati e le informazioni di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione a terzi – in particolare autorità di vigilanza e terzi di cui eventualmente il Factor potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.

L'Azienda dichiara, inoltre, di essere informata dei diritti di cui alla normativa riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, di ottenere conoscenza dell'esistenza dei dati personali, nonché della logica e delle finalità dei relativi trattamenti, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione della legge.

ART.12

COMPENSAZIONE

Nel caso in cui dovessero verificarsi delle discordanze di importo tra l'anticipazione effettuata dal Factor in favore del Creditore e quanto, invece, dovrà essere pagato dall'Azienda al Factor per effetto del visto autorizzativo, le relative compensazioni potranno essere effettuate dall'Azienda solamente sui crediti successivi ancora non oggetto di pagamento maturity da parte del Factor.

ART. 13

Le parti stipulanti prendono atto che il presente accordo è in linea con quanto previsto nella deliberazione di Giunta Regionale n.427 del 23.12.2003.

ART.14

ONERI E SPESE

L'Azienda non si fa carico di oneri e spese derivanti dagli atti di cessione dei crediti dalle Strutture Convenzionate al Factor e di conseguenti eventuali imposte e tasse.

ART.15

FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente accordo è competente il Foro di Catania.Letto, confermato e sottoscritto:

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale
Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Calaciura)
.....

Per
.....
.....
.....

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. del codice civile, i seguenti articoli: 4: tasso di interesse e facoltà di variazione unilaterale sfavorevole dopo il primo anno di durata; 6: pagamento dei crediti ceduti e degli interessi, tacita approvazione degli estratti conto; 8: accettazione della cessione del credito; 10: decadenza del beneficio del termine; 12: compensazione.

L'Azienda.....